

GIUSEPPE DENTE

NOTAIO

Foro Buonaparte n. 59 - 20121 Milano (MI)

Tel. 0297132182

Piazza Castello n. 7 - 27019 Villanterio (PV)

Tel. 0382967140

Repertorio n. 1.291-----Raccolta n. 1.002

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore quindici e cinquanta minuti

18 giugno 2024

In Milano (MI), nel mio studio.

Innanzi a me dott. Giuseppe DENTE, Notaio in Milano, con studio in Foro Buonaparte n.59, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente

DI VUOLO Vittorio nato a Gragnano (NA) il 28 gennaio 1972, residente in Sant'Agata de' Goti (BN) Contrada Fagnano n.6, codice fiscale DVL VTR 72A28 E131C, nella qualità di Presidente della **"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - AIAS - sezione della Penisola Sorrentina - Monti Lattari, Ente del Terzo Settore (ETS)"**, con sede legale in Sorrento (NA) Via Marziale n.18, codice fiscale 90009590630, partita IVA 03422541213, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale dichiara di essere cittadino italiano e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della detta Associazione riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Modifiche dello Statuto sociale richieste dall'ufficio RUNTS Campania con nota del 24 maggio 2024.

Assume la presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti ed a norma dello statuto, il Presidente DI VUOLO Vittorio il quale dichiara e da atto:

- che con avviso in data 29 maggio 2024 è stata convocata in prima convocazione per il giorno 17 giugno alle ore 7.00 in questo luogo l'assemblea della detta associazione ed in seconda convocazione per oggi alle ore 15.00 stesso luogo;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti, collegati in video conferenza ai sensi dell'art. 12 dello statuto al seguente link:

<https://meet.google.com/ykc-dypb-qau>, numero 14 (quattordici) associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali, e secondo il controllo eseguito dal Presidente sotto la sua personale responsabilità;

- che è presente il Consiglio Direttivo rappresentato da esso Presidente DI VUOLO Vittorio e dai Consiglieri Cuomo Luigi nato a Piano di Sorrento il 5 giugno 1973, Cesarano Giuseppe, nato a Vico Equense il 15 settembre 1978 e Cesarano Gabriele nato a Gragnano il 20 giugno 1985 presenti in video conferenza ai sensi dell'articolo 13 dello statuto al predetto link, assente il Consigliere Ardia Sabato nato a

Registrato a Milano DP I
il 19/06/2024
al n. 46534
serie 1T
Euro Esente

Sorrento il 14 gennaio 1962;

- che ai sensi del vigente statuto le modifiche dello statuto dell'associazione sono di competenza dell'assemblea;
- che ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno su cui gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e non si oppongono alla discussione.

Il Presidente da atto di aver constatato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Prendendo la parola il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportune le modifiche dello Statuto sociale richieste dall'ufficio RUNTS Campania con nota del 24 maggio 2024 ed in particolare la modifica dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione.

Pertanto, al fine di chiarire ai presenti la modifica prospettata, il Presidente espone all'assemblea il nuovo testo dell'articolo 12 ed in particolare:

- propone la modifica dell'art. 12 dello statuto modificando il quorum necessario sia per modificare l'atto costitutivo e lo statuto che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio prevedendo il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e di approvare conseguentemente il seguente nuovo testo:

"ART. 12 - ASSEMBLEA

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa).

L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;

c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci ove il numero degli soci sia superiore a 500 (cinquecento).

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, mentre in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea.

L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea".

Il Presidente propone altresì di modificare la denominazione sociale da "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE Della Penisola Sorrentina - Monti Lattari, Ente del Terzo Settore (ETS)", in "A.I.A.S. Penisola Sorrentina - Monti Lattari ETS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. E' consentito l'uso della denominazione in forma abbreviata "AIAS Sorrento ETS", aggiungendo altresì al secondo comma dell'articolo 1 la precisazione che essa è sezione e articolazione dell'"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici".

Si apre la discussione e poichè nessun associato chiede che sia verbalizzata la sua dichiarazione, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine all'argomento posto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a votare.

Dopo breve discussione, l'assemblea, accogliendo la proposta del Presidente, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale all'unanimità, nessun astenuto e nessun voto dissenziente,

delibera

1) di modificare lo Statuto sociale secondo quanto richiesto dall'ufficio RUNTS Campania con nota del 24 maggio 2024 ed in particolare di modificare l'articolo 12 dello Statuto nel seguente nuovo testo:

"ART. 12 - ASSEMBLEA

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa).

L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi

associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;

c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci ove il numero degli soci sia superiore a 500 (cinquecento).

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda

convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, mentre in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea.

L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea".

2) di modificare l'articolo 1 dello statuto sociale relativamente alla denominazione sociale dall'attuale "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE Della Penisola Sorrentina - Monti Lattari, Ente del Terzo Settore (ETS)", in "A.I.A.S. Penisola Sorrentina - Monti Lattari ETS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. E' consentito l'uso della denominazione in forma abbreviata "AIAS Sorrento ETS", nonché aggiungendo al secondo comma dell'articolo 1 la precisazione che essa è sezione e articolazione dell'"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici".

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione negli articoli sopra menzionati, composto da ventitrè articoli, nel nuovo testo che il comparente mi esibisce, come sopra letto dal Presidente e già comprensivo delle sopra deliberate modifiche e che, previa sottoscrizione della parte e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

4) di autorizzare il Presidente ad apportare al predetto atto e all'allegato statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perché gli stessi siano pienamente conformi alle disposizioni di legge e procedere con la conseguente iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e trentaquattro minuti.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede

l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 comma 3 e 5 del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017).

Il costituito, nella qualità, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno sopra quattro fogli per dodici pagine oltre la presente ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e trentacinque minuti

Vittorio Di Vuolo

Notaio Giuseppe Dente - sigillo

----- Allegato "A" al N. 1.002 ----- di Raccolta -----

----- S T A T U T O -----

----- ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE -----

ART. 1 - Costituzione -----

E' costituita L'Associazione denominata: "A.I.A.S. Penisola Sorrentina - Monti Lattari ETS" ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. E' consentito l'uso della denominazione in forma abbreviata "AIAS Sorrento ETS". -----

Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

ART. 2 - Sede -----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sorrento alla via Marziale n. 18. -----

ART. 3 - DURATA -----

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. -----

ART. 4 - SCOPO -----

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro. Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Nello specifico ed in tale spirito opera
nei seguenti settori: -----

a) Attività socio sanitarie; -----

b) Educazione, istruzione e formazione professionale. -----

L'associazione promuove iniziative ed attività tese a

soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle

loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale,

politico, economico e sociale e culturale che di fatto,

limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di

autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il

pieno sviluppo della loro personalità e la loro

partecipazione alle attività culturali, politiche,

economiche e sociali. -----

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e

della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo

stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una

vita libera e il più possibile indipendente: -----

- instaura ed intensifica i rapporti con gli organi

legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli

Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano

servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio

sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad

agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le

esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione; -----
- promuovere l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili; -----
- svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili; -----
- prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario; -----
- promuove la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento o dell'appalto di servizi; -----
- istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di

	fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle	
	tese alla integrazione sociale delle persone in situazione	
	di handicap; -----	
	- sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le	
	leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di	
	orientamento e formazione professionale, contribuire alla	
	completa integrazione delle persone con disabilità,	
	realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali,	
	residenziali, diurni, comunità protette, centro	
	socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi	
	di rendere possibile una vita di relazione integrata; -----	
	- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le	
	organizzazioni sociali e culturali e le associazioni	
	nazionali e/o estere che si occupano delle persone in	
	situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le	
	accomunano; -----	
	- si impegna a far realizzare il sistema integrato di	
	interventi e servizi sociali, le strutture socio	
	riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed	
	idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni	
	di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;	
	- consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si	
	occupi dei loro problemi; -----	
	- curare l'istruzione e la qualificazione professionale	
	delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento	

nella scuola e nel mondo del lavoro; -----

- curare, nello svolgimento della propria attività,
l'occupazione di persone svantaggiate; -----

- promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile
al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente
abili e delle loro famiglie; -----

- collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una
adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale
delle persone diversamente abili. -----

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati
dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta
fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti
e contributi di natura non corrispettiva, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel
rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

L'associazione potrà promuovere la costituzione o assumere
partecipazioni in Consorzi, società, fondazioni,
associazioni e altri Enti (pubblici o privati), il cui scopo
sia (direttamente o indirettamente) strumentale al
raggiungimento delle finalità che l'Associazione persegue. --

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di altro Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. -----

ART. 5 - Patrimonio Sociale -----

L'Associazione, dovrà mantenere un patrimonio mai inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), patrimonio che potrà essere costituito da: -----

* beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; -----

* dalle entrate così costituite: -----

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione; -----

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali; -----

c) da contributi pubblici e privati; -----

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria. -----

L'associazione AIAS, sezione Penisola Sorrentina - Monti Lattari, costituita in ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. -----

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. -----

ART. 6 - Norme sull'ordinamento interno -----

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. -----
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. -----

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale. -----

Art.7 - SOCI -----

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'associazione. -----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. -----

L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura

Vittorio De Nardis

in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. -----

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore. -----

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno tre soci. -----

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza. -----

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. -----

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda

si intende che essa è stata respinta. -----

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non

costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione

del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni

per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il

Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima

riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la

decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto

all'interessato. -----

Gli associati hanno il diritto di: -----

- Eleggere gli organi dell'associazione; -----

- Essere informati sulle attività dell'associazione e
controllarne l'andamento; -----

- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e
documentate; -----

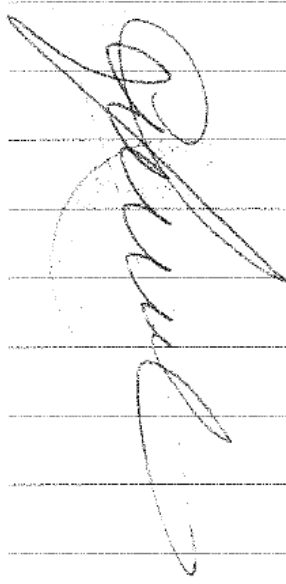
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione dei bilanci e consultare i libri
associativi. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- Rispettare il presente statuto, e gli eventuali
regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale; -----

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le

Atto di R. M. M.



modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale. -----

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualifica di socio si perde per: -----

- recesso -----
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno -----

- per decadenza -----
- per espulsione -----

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati. -----

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che: -----

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto -----
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione -----
- c) versino in stato di incompatibilità -----
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli

contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente

l'associazione nelle sue varie articolazioni. -----

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione

sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione. -----

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è

adottato dal presidente dell'associazione. -----

ART. 9 - INCOMPATIBILITA' -----

I dipendenti della sezione non possono essere soci della

stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi

particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci

per cento) di tutti i soci della Sezione, previa

autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia

ed invalidità della delibera. -----

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad

una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o

per il rapporto di dipendenza. -----

ART. 10 - VOLONTARI -----

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari. -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta

svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'organo di

amministrazione. -----

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari. -----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate

nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs

117/17. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso i terzi. -----

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il

Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori

dei Conti, e l'organo di controllo (se ne ricorrono i

presupposti). -----

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta

cariche sociali all'interno dell'associazione devono essere

proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/17. -

ART. 12 - ASSEMBLEA -----

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. -----

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). -----

L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. -----

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS; -----

c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa); -

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto; -----

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione; -----

g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale; -----

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci ove il numero degli soci sia superiore a 500 (cinquecento). -----

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche. -----

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto. -----

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi

di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. ----

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione. -----

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, mentre in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea. -----

L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. -----

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente. -----

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. -----

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso. -----

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza. -----

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro

unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due - cariche possono essere cumulate nella stessa persona). -----

La carica di Consigliere si perde per: -----

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

- Revoca da parte dell'Assemblea. -----

- Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto. -----

- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8. -----

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: -

a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea; -----

b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea; -----

c) nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere

dell'associazione; -----

d) redigere entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio

annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale

bilancio sociale; -----

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; --

f) amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese

ed esercita i relativi controlli; -----

g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a

singoli membri o a commissioni appositamente nominate; -----

h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività

associative; -----

i) provvede per ogni altra necessità dell'associazione; -----

j) Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e

documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto

alle attività di interesse generale. -----

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 2

(due) giorni prima dell'adunanza, ogni qualvolta questi lo

ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo. -----

Il Consiglio direttivo si potrà tenere, secondo necessità,

anche attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia

possibile identificare l'identità dell'associato che

partecipa alla seduta. -----

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando

è presente la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte

a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il

voto del Presidente. -----

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con

giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di

diritto dalla carica. -----

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del

Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando

il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove

per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si

dimetta dalla stessa. -----

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del

mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non

eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla

nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere

nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima

assemblea utile che dovrà provvederà alla nomina del nuovo

consigliere. -----

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione. -----

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati

tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio. -----

ART. 14 - PRESIDENTE -----

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

ART. 15 - VICE PRESIDENTE -----

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -----

ART. 16 - IL SEGRETARIO -----

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo. -----

Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e

del consiglio direttivo. -----

ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE -----

L'associazione deve tenere i seguenti libri: -----

a) libro degli associati o aderenti; -----

b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea; -----

c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di
amministrazione; -----

d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono
la loro attività in modo non occasionale; -----

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
controllo, tenuto dallo stesso organo. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri
associativi mediante formale richiesta al consiglio
direttivo. -----

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea
dei Soci e resta in carica tre anni. E' composto da tre
membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili. -

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio
esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta
osservanza dello statuto. -----

I revisori dei conti possono esercitano anche il controllo
contabile sull'attività dell'associazione, ai sensi
dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017, ove ne ricorrano i
presupposti. -----

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/17, deve essere nominato dall'assemblea un "organo di controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., anche tra i non Soci. -----

Alternativamente il controllo può essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile anche tra i non Soci. -----

Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente la revisione legale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci. -----

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. -----

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio. --

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. -----

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -----

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO -----

L'Esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 (sei) mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017. -----

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE -----

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito

internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17. -----

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO -

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12. -----

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento della sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. -----

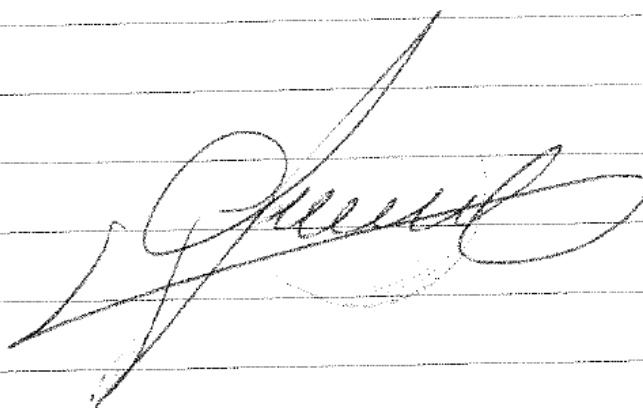
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale. -----

ART. 23 - Rinvio -----

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. -----

Atto di Voto

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long, sweeping stroke.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico. (art.22, commi 1 e 3. D. Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto, Dottor Giuseppe Dente, Notaio in Milano (Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.